

## RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### VERBALE N° 6/2014

Il giorno 28 maggio 2014 alle ore 14.30, si è riunito, presso la sede dell'Autorità Portuale di Taranto, previa convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/07/2012 per il quadriennio dal 13.07.2012 al 12.07.2016.

Sono presenti il:

- Dott. Michele Di Molfetta – membro effettivo con funzioni di Presidente,
- Dott. Carlo Schiavone - membro effettivo,
- Dott. Gabriele Umberto Mario Caputo – membro effettivo.

Assistono e collaborano la dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa/Gare e contratti ed il ragioniere Aurelio Svelto, Responsabile della Sezione Ragioneria.

Il Collegio è chiamato a formulare il parere ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di amministrazione e contabilità nonché ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 123/2011.

Preso atto che in data odierna è stata approvata dal Comitato portuale di Taranto la delibera di riaccertamento dei residui superando così la criticità di cui al verbale del 13 c.m.), conformemente alla proposta di rendiconto in esame come trasmessa dal Presidente dello stesso Comitato Portuale, il Presidente del Collegio dei Revisori relaziona nel merito secondo quanto di seguito indicato ed il Collegio conviene che sulla base di ciò si possa riepilogare ogni attività concernente l'esame del rendiconto generale come segue.

Si prosegue preliminarmente nell'esame delle voci dello Stato Patrimoniale:

**D) Debiti** rappresentati dai "residui passivi" determinati, sulla base dell'ipotesi di approvazione della relativa proposta di riaccertamento dei residui come da comunicazione del Presidente, sopra evidenziata quale limitazione, in € 177.127.711 (di cui impegni non pagati dell'esercizio 2.870.609). Detti residui passivi compaiono nel passivo dello stato patrimoniale, al netto delle partite di giro per il versamento delle ritenute erariali e previdenziali di € 33.925, per € 177.093.786. Il Collegio, ha proceduto all'estrazione casuale, dall'elenco residui passivi da mantenere (doc. 17) del residuo passivo nei confronti del creditore Studio Delta srl per l'importo di € 1.050. A tal fine ha visionato dal partitario impegni - capitolo U112/60 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie" (doc. 18) di cui alla delibera n. 499/2013 del 11.12.2013 relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento di un corso di formazione per n. 4 dipendenti organizzato a Bari ed il mastrino di contabilità generale 2100000 (residui passivi) sottoconto 1419 (Studio Delta S.r.l.) (doc. 20), iscritto fra i debiti verso clienti nello stato patrimoniale, il cui saldo di € 1.050 coincide con l'importo iscritto nei residui passivi. Si rinvia, altresì, alle operazioni di circolarizzazione di cui al verbale n. 4 del 14.04.2014.

#### **Conti d'ordine**

In calce allo stato patrimoniale sono iscritti i **conti d'ordine** per un importo di € 76.137.239. Si riferiscono ai lavori completati di manutenzione su beni di terzi (beni del demanio) il cui dettaglio è contenuto nella nota illustrativa del Presidente a tal fine si acquisisce relazione redatta dagli uffici (doc. 24).

#### **Conto Economico.**

Su richiesta del Collegio la Ragioneria produce un prospetto di raccordo fra gli elementi che compongono il conto economico e gli accertamenti ed impegni rispettivamente per entrate e spese correnti sostenuti nel corso del 2013 (doc. 21).

Il Conto economico presenta le seguenti risultanze raffrontate con l'esercizio precedente.



RISULTATI DIFFERENZIALI	2012	2013	Differenza	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	25.426.661,00	23.069.682,00	-2.356.979,00	-9,27%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	6.723.488,00	8.753.288,00	2.029.800,00	30,19%
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>18.703.173,00</b>	<b>14.316.394,00</b>	<b>-4.386.779,00</b>	<b>-23,45%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.041.438,00	1.012.219,00	-29.219,00	-2,81%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-125.000,00	-125.000,00	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-204.884,00	-4.270.678,00	-4.065.794,00	1984,44%
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>19.539.727,00</b>	<b>10.932.935,00</b>	<b>-8.606.792,00</b>	<b>-44,05%</b>

Detta tabella sintetizza quanto rappresentato nel conto economico allegato al rendiconto generale 2013.

Come rappresentato nelle tabelle esplicative delle singole voci del conto economico (doc. 21) esso si riferisce principalmente alle entrate correnti e le uscite correnti dell'Ente. Per gli scostamenti rispetto al 2012 si rinvia a quanto già rappresentato nei prospetti che analizzano gli accertamenti ed impegni in competenza 2013 e i relativi scostamenti con i rispettivi valori dell'anno precedente ed a quanto rappresentato dal Presidente, per il quale *"la riduzione del valore della produzione rispetto al 2012 si spiega con la flessione del traffico delle merci e dei relativi introiti delle tasse"* e *"l'incremento dei costi della produzione rispetto al 2012 è da imputare agli oneri diversi di gestione che comprendono € 2.622.343,23 relativi alla restituzione delle risorse non utilizzate relative al contributo di € 6.000.000,00 concesso con il decreto interministeriale del 13.10.2011 applicativo dell'art 2, c. 2-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10."*

Si constata che l'avanzo economico di € 10.932.935 corrisponde alla variazione del patrimonio netto dei due esercizi.

Il Collegio nell'esaminare la Nota illustrativa al bilancio e precisamente la parte relativa alla illustrazione dei residui constata come incida sull'ammontare complessivo dei residui attivi, pari a complessivi € 114.851.270 l'entità dei finanziamenti dello Stato di € 105.812.877 (la differenza è costituita per € 8.685.674 da residui per entrate correnti - canoni demaniali, tasse portuali ecc. - riscossi alla data odierna per € 7.922.011), mentre, sull'ammontare dei residui passivi, pari a complessivi € 177.127.711, incidano le opere portuali ed immobiliari per € 174.614.706 (la differenza è costituita per € 2.208.179 da spese correnti pagate alla data odierna per € 512.185).

#### RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISCONTRI DEL COLLEGIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 – RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Collegio completa la propria relazione e rinnova l'invito, ad adottare ove necessario ogni atto in autotutela utile ad evitare il prodursi di danno erariale o comunque nocumento all'Ente, e a tal proposito fa anche rinvio alle osservazioni/eccezioni/rilievi formulati nei precedenti verbali del Collegio dei Revisori, che si intendono qui richiamati come parte integrante e sostanziale del presente verbale, con particolare riferimento a quelli di seguito specificati:

1. Per quanto attiene alle verifiche amministrativo contabili eseguite, si veda in particolare il verbale 2/2014, relativamente alle richieste agli uffici di approfondimento relative alle spese di carattere promozionale con riferimento alla nota esplicativa datata 30 aprile 2014 e consegnata al Collegio in data (doc. 22) 13 c.m. il Presidente del Collegio conferma il permanere di perplessità per le stesse con particolare riferimento al pagamento di pranzi a Presidente e collaboratore dell'Autorità Portuale di Salerno e nonché ai rappresentanti delle regioni o altri per i quali avrebbero potuto provvedere i propri enti nell'ambito della specifica disciplina; risulta pertanto necessario sottoporre la relazione e la relativa documentazione allegata alle amministrazioni approvandi/vigilanti per le relative determinazioni;
2. Con riferimento alla scheda riepilogativa dei finanziamenti relativi alle opere portuali che comprende taluni fra i riferimenti contabili richiesti (doc. 23), ritiene necessario il completamento della medesima;
3. in ordine ai residui attivi è necessario attivare ogni iniziativa utile ad accelerare la riscossione dei medesimi residui, inoltre si richiama stralcio del verbale 4/2014: *"In relazione all'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Collegio prende atto, dal Decreto di riduzione, delle motivazioni delle riduzioni sopraelencate e a tal proposito rappresenta che per i residui attivi afferenti la DRAGAMAR di*

The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITÀ PORTUALE' at the top, 'TARANTO' in the center, and 'REVISORI' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

Lombardi Francesca e la MORFIMARE srl, di cui ai punti da 1 a 5 della tabella sopra riportata, può essere<sup>3</sup> opportuno in relazione al procedimento in corso presso l'Avvocatura dello Stato mantenere evidenza di tali crediti nelle scritture contabili, vincolando parte dell'avanzo corrispondente al valore dei residui fino alla conclusione dell'Iter. Al termine del procedimento dell'Avvocatura nell'ipotesi dell'impossibilità di recupero, vorrà l'Ente procedere ad attivare una procedura interna tesa a verificare la sussistenza di eventuali responsabilità connesse al mancato recupero delle predette somme.

In ordine ai residui attivi, per i quali si propone la cancellazione, il Collegio rileva che risulterebbe opportuno attivare formule di garanzia con un'apposita regolamentazione o con l'inserimento di una idonea clausola speciale nell'atto di concessione al fine di meglio tutelare il bene pubblico oggetto di concessione e la relativa redditività per i casi di rinuncia."

4. per gli accertamenti ed impegni sulle partite di giro si invita ad un utilizzo delle medesime poste contabili che tenga più adeguatamente conto del momento in cui giuridicamente si creano le condizioni connesse alla loro movimentazione.

5. D.L. 95/2012 conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135 art. 8 c. 3.

Con il verbale 4/2013 (relativo al rendiconto 2012 il collegio rappresentava: *Il Collegio a seguito della entrata in vigore di detta disposizione con il verbale n. 8/2012 ha formulato delle osservazioni/eccezioni in ordine alla corretta applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. 95/2012.*

*Il Collegio con i verbali n. 10 del 13.11.2012 e 11 del 29.11.2012 rinnovava proprie osservazioni/rilievi sulla esatta determinazione dei consumi intermedi, secondo la normativa richiamata, invitando a sottoporre la questione ai ministeri vigilanti.*

*L'Autorità portuale interpellava sulla questione (con nota n. 8535 del 24.09.2012) il Ministero vigilante che, con foglio del Mit 12387 del 27.09.2012, autorizzava l'operato dell'Autorità Portuale già prima dell'approvazione del documento contabile da parte del Comitato Portuale avvenuta in data 1° ottobre 2012. Successivamente, il MEF con la circolare n. 31 del 23 ottobre 2012, successiva alla redazione ed approvazione del bilancio da parte del C.P., forniva ulteriori chiarimenti in merito.*

*L'Autorità Portuale a seguito delle ulteriori indicazioni pervenute dal Ministero vigilante, con fax prot. n. M\_TRA/PORTI/439 del 10.01.2013 (di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2013), limitatamente ad una parte delle osservazioni fatte dal Collegio, riformulava - come descritto nella relazione dell'Autorità portuale prot. n. 10810 del 29.11.2012 sui consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 (inviata ai Ministeri competenti) - il calcolo delle riduzioni per spese per consumi intermedi [..].*


Nell'esercizio finanziario 2013, l'Autorità Portuale a seguito della precisazione intervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, con foglio n. 2066 del 19.02.2013, ha aderito parzialmente alle osservazioni del Collegio dei revisori e quindi all'ulteriore inserimento tra le spese oggetto di applicazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012, delle spese per fiere e convegni di cui al punto 3 della relazione sui consumi intermedi predisposta dall'Ente e trasmessa con foglio n. 11016 del 03.12.2012 ai ministeri vigilanti.

Si ribadisce quanto riportato nel verbale del Collegio n. 2/2014: *".. ferme le proprie osservazioni nel merito di cui anche ai verbali precedenti, da atto del rispetto dei suddetti limiti di spesa come determinatisi sulla base delle sole risultanze approvate dal MIT con foglio n. 2066 del 19.02.2013"* [..fatto salvo in ogni caso quanto specificato al punto successivo].

E' altresì appena il caso di evidenziare come, in proposito, taluni provvedimenti dell'autorità nel richiamare i limiti di cui alla norma in trattazione utilizzino espressioni non adeguatamente conformi alle funzioni ed alle determinazioni del Collegio dei revisori e/o dei suoi componenti dovendosi più correttamente fare riferimento a quanto sopra specificato ed alle funzioni del Collegio dei revisori secondo la normativa vigente.

6. art. 6, co. 12, legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Collegio nel verbale n. 2/2014 nel verificare il rispetto dei limiti di spesa per il 2013 aveva rilevato che *"Per le verifiche di cui sopra inerenti il rispetto dei limiti di finanza pubblica, il Collegio, tenuto conto che, salvo errori, dai riscontri di "corretta imputazione" effettuati a campione nel corso del 2013, integrati da quelli a campione inerenti le partite di giro di cui sopra, non sono risultate anomalie e, ferme le proprie osservazioni nel merito di cui anche ai verbali precedenti, da atto del rispetto dei suddetti limiti di spesa come determinatisi sulla base delle sole risultanze approvate dal MIT con foglio n. 2066 del 19.02.2013, fatta eccezione spese di missione per le quali probabilmente per errore potrebbe non essere*



stato calcolato nel limite di spesa (e salvo osservazioni dei Ministeri Vigilanti in merito alla presente<sup>4</sup> verifica) di cui sopra la parte relativa alle missioni di cui al cap. 111/10 (missioni del Presidente) che include altre tipologie di spesa. Ove tale circostanza fosse confermata ed ove i Ministeri vigilanti non fossero di diverso avviso, il Collegio invita l'Ente a ricalcolare il relativo limite di spesa ed il conseguente versamento allo Stato, per gli esercizi per i quali risultasse il possibile errore di cui sopra, compensando eventualmente lo stesso nell'ambito dell'esercizio in corso e provvedendo ad integrare il relativo versamento."

A tal proposito gli uffici, nella persona della Dott.ssa Ladiana, riferiscono di aver verificato la non inclusione delle predette spese nei calcoli di cui al limite della predetta norma e rappresentano che l'esclusione del cap. U111/10 derivava anche dall'essersi attenuti allo schema di bilancio telematico sulla base del quale era stata costruita la tabella di verifica dei limiti di spesa, e di aver contestualmente provveduto con foglio n. 4973 del 11.04.2014, inviato ai Ministeri competenti (doc. 25) apposito quesito per verificare l'assoggettabilità delle stesse alla norma in argomento e rispetto al quale ad oggi non sarebbe pervenuto alcun riscontro. Il Presidente del Collegio nel prenderne atto evidenzia che ciò costituisce limitazione alle valutazioni del Collegio medesimo, cui fare riferimento obbligatoriamente in maniera condizionata ai presenti fini; inoltre dovrà procedersi al recupero delle differenze e valutare di creare uno stanziamento più specifico per le citate spese di missioni.

7. In tema di organizzazione e personale, il quadro normativo, giurisprudenziale e amministrativo, appare caratterizzato dalla non univocità degli orientamenti e pertanto il contesto non risulterebbe scevro da criticità con significativi rischi di contenzioso; si giungerebbe sostanzialmente a due orientamenti diametralmente opposti (di seguito sintetizzati – salvo errori di trascrizione o interpretazione - nei raggruppamenti A) e B) che certo non hanno la pretesa di avere carattere esaustivo e di cui la lett. A) viene ricostruita tenuto conto di quanto riferito dagli uffici); tali orientamenti attengono fondamentalmente alla diversa interpretazione circa l'applicazione delle norme inerenti il DLgs 165/2001 e quelle che ad esse fanno riferimento o sono collegate ( es. concorsi, contrattazione di secondo livello o decentrata, piano della performance, trasparenza e anticorruzione), alla distinzione fra momento costitutivo e gestione del rapporto di lavoro (rilevante o meno a seconda degli orientamenti in trattazione) nonché alle possibili conseguenti differenti limitazioni di finanza pubblica;

A) Il primo orientamento partirebbe dalla **L. 84/94** - art. 6, comma 2 - che nello statuire la personalità di diritto pubblico delle Autorità Portuali e nel prevederne, tra l'altro, l'autonomia amministrativa prescriverebbe che alle stesse non si applichino le disposizioni:

- a) di cui alla L. 20.03.1975, n. 70, "sul riordino degli enti pubblici e del rapporto del personale dipendente" e s.m.i.;
- b) di cui al D. Lgs. 3.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (*disposizioni ora trasfuse nel D.Lgs. n. 165 del 2001*) "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della L. 23.10.1992, n. 421

Sempre con riferimento alla natura privatistica del rapporto di lavoro si rileva che ai sensi del D.M. 7/10/1996: "Criteri generali per il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle autorità Portuali": i rapporti dei lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali sono regolati da contratti collettivi nazionali di lavoro – che sono stipulati dall'associazione rappresentativa della Autorità Portuali per la parte datoriale e, non dall'ARAN così come di conto per tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale dipendente delle Autorità Portuali per la parte sindacale.

Altri elementi aggregabili in questo primo orientamento:

1. La Giurisprudenza del TAR Lecce - Prima Sezione con Ordinanza n. 648/2000 in data 23.03.2000, ha sancito: "Il Collegio ritiene che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto le Autorità portuali non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lvo n. 29 del 1993 (art. 1, comma 2) in relazione all'art. 6, comma 2, della legge istitutiva n. 84/94".
2. Il **Consiglio di Stato**, Sez. II, 23/07/2008, con parere reso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine di un preciso *excursus* sulla natura giuridica delle Autorità Portuali, si è espresso affermando che queste ultime non possono annoverarsi tra le amministrazioni statali cui fa riferimento l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 29/1993 oggi n. 165/2001 richiamando, a supporto, le disposizioni di cui all'art. 6 delle legge n. 84/94 nonché l'intero quadro normativo della legge medesima che le disciplina.
3. TAR Lecce, Sezione Prima (Sentenza n. 168/2013 in data 20/03/2013) con riferimento all'assunzione di personale presso altra Autorità Portuale (Brindisi): "E' da rilevare anzitutto che la




- l. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), prevede espressamente<sup>5</sup> all'art. 6, comma 2, che all'autorità portuale "non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge". Il d.lgs. 165/2001 ha sostituito la l. 29/1993. Con la logica conseguenza che all'Autorità portuale non trovano applicazione, per espressa previsione di legge, le norme relative al lavoro nel pubblico impiego..."
4. **Corte dei Conti** nella "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della **AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO** per gli esercizi 2011 e 2012" (determinazione n. 22 del 21.03.2014) che qui si riporta, per la parte di interesse: "...la normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con **DPCM 22 gennaio 2013** (in G.U. n. 87 del 13 aprile 2013), non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il DPCM, "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".
  5. applicazione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con la L. 214/2011: con riferimento alla facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio n. 18419 del 19.04.2013 scrive "benchè le autorità portuali siano definite dall'art. 6, comma 2, della l. n. 84 del 1994 come enti a personalità giuridica di diritto pubblico, i dipendenti delle stesse, come già detto, sono regolati da un rapporto di lavoro di natura del tutto privata. Quindi, a parere della scrivente, nei confronti di tale categoria non valgono i limiti ordinamentali vigenti per i pubblici dipendenti in base alla legge e può trovare applicazione l'art. 24, comma 4 del d.l. n. 201 del 2011.
  6. **D.L. 95/2012 (legge 135/2012) – applicabilità delle disposizioni in tema di riduzione degli organici alle A.P.:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con foglio 42535 del 23.10.2012 ha scritto "in analogia a quanto evidenziato dallo scrivente Dipartimento con parere prot. n. 895/15 del 21 marzo 2003, si ritiene che, in base al quadro normativo di riferimento e tenuto conto delle modalità di finanziamento delle Autorità Portuali nonché della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle stesse, detti enti, pur rientrando tra gli enti pubblici non economici, non siano direttamente destinatari dell'articolo 2 del d.l. 95/2012".
  7. Ordinanza TAR Lecce 243/2014 di rigetto dell'istanza cautelare sul relativo procedimento selettivo per l'assunzione di personale.

B) Secondo orientamento:

1. La Corte dei Conti nell'ambito della "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Taranto per gli esercizi dal 2007 al 2010" evidenziava che "[...] Da ultimo il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco. In particolare l'art 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013. [...] l'applicabilità di dette limitazioni alle autorità portuali è stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso TAR del LAZIO promosso dall'autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del Bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle autorità portuali [...]".

2. Gli esiti del ricorso di cui sopra sono riconducibili alla sentenza n. 6365/2012 del 12/07/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, che ha confermato l'applicazione anche alle Autorità Portuali dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. n. 78/2010;



3. il Consiglio di Stato sez. IV ha respinto l'istanza cautelare, di cui al p.to precedente proposta dall'Autorità Portuale di Napoli, relativa alla sospensione della sentenza TAR Lazio sez. III n. 06365/2012;

4. TAR Catania (sez. II) n. 02251/2009 reg.sen. e. C.G.A. Sicilia, Sezione Giurisdizionale, 16/02/2011 n. 134

- *“da ciò deriva che l'Autorità portuale di Catania è sottoposta all'obbligo di selezione dei propri dipendenti mediante concorso, obbligo derivante sia dall'art. 97 della Cost., sia dalla diretta applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche (quanto meno) dei principi del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2344; TAR Veneto...). Né le norme citate dalla Avvocatura dello Stato (artt. 6, comma 2 e 10, comma 6 della legge 84/94) possono escludere l'obbligo, per tale ente, del concorso per la selezione del personale.”*

- *[..circa l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'affermazione del Dipartimento della Funzione Pubblica è palesemente smentita dalla previsione dell'art. 1, comma 993 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo la quale le autorità sono “enti pubblici non economici” e sono per questo espressamente assoggettati alla regolamentazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtù del combinato disposto di quel precetto con l'art. 1 c. 2;*

5. Cons. Stato, Sez. VI, 08/05/2012 n. 2667 e) in tema di natura giuridica delle Autorità portuali, anche ai fini del loro assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, nonché in tema di applicabilità alle medesime della regolamentazione del d.lgs. n. 165/2001 in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 993, della legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 2, del citato d. lgs. n. 165/2001;

6. avviso espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 14866 in data 16.11.2012 circa l'assoggettamento delle Autorità Portuale al rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010;

7. **Corte dei Conti** nella “Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della **AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO** per gli esercizi 2011 e 2012” (determinazione n. 22 del 21.03.2014) che qui si riporta, per la parte di interesse: *“Rimane ferma, secondo il dPCM citato, anche per le autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.”*


8. Nota ministeriale del MIT n. 584 in data 20.01.2014 avente ad oggetto: *“applicazione disposizioni relative alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. Decreto legislativo 14 marzo 2013 - articolo 14 e sanzioni”;*

I riferimenti di cui al raggruppamento B (che includono alcuni giudizi del Consiglio di Stato) risultano già variamente richiamati nei precedenti verbali dal collegio in relazione alla necessità di operare tenendo conto delle risultanze delle medesime e delle criticità che nelle stesse venivano evidenziate (si pensi a titolo esemplificativo alla necessità di fare il pubblico concorso o all'applicazione dell'art. 9 del DL 78/2010). Come già accennato, fermo come detto, quanto già rappresentato dal Collegio nei precedenti verbali, il quadro generale non appare chiaro ed univoco e potrebbe meritare una trattazione chiarificatrice nelle competenti sedi istituzionali, ma certamente impone la massima prudenza da parte degli organi di amministrazione attiva e degli uffici della stessa Autorità, che dovrebbero operare con il massimo rigore a tutela della pubblica finanza e nel rispetto del principio costituzionale di “buona amministrazione” ed assumere nello svolgimento delle proprie funzioni la diligenza del buon padre di famiglia valutando di rivolgere preventivamente, per ogni singola fattispecie, richiesta di pareri ai ministeri vigilanti/approvandi o eventualmente all'Avvocatura dello Stato soprattutto per temi che la stessa ha già affrontato in sede giudiziaria.

**8. art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.**

Già con verbale 8/2012 del 21 settembre 2012, in prossimità del proprio insediamento, il Collegio dei Revisori aveva rappresentato:

- *il Collegio ritiene opportuno rammentare che la Corte dei Conti nell'ambito della “Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Taranto per gli esercizi dal 2007 al 2010” evidenzia che “ [...] Da ultimo il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco. In particolare l'art 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013. [...] l'applicabilità di dette limitazioni alle autorità portuali è stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso TAR del LAZIO promosso dall'autorità portuale di*



Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del Bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle autorità portuali [...]".

Gli esiti di tale ricorso sono riconducibili alla recente sentenza n. 6365/2012 del 12/07/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, che ha confermato l'applicazione anche alle Autorità Portuali dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. n. 78/2010, e che si aggiunge ad altra recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 08/05/2012 n. 2667 e C.G.A. Sicilia, Sezione Giurisdizionale, 16/02/2011 n. 134) in tema di natura giuridica delle Autorità portuali, anche ai fini del loro assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, nonché in tema di applicabilità alle medesime della regolamentazione del d.lgs. n. 165/2001 in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 993, della legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 2, del citato d. lgs. n. 165/2001. Per tali ragioni, a tutela delle pubbliche finanze, si richiama l'attenzione dell'Ente sulle necessarie attività conseguenti, ciò anche in relazione alla necessità di evitare rischi di prescrizione. Il tutto potrà essere rappresentato nella relazione già richiesta da questo collegio nella seduta del 20/08/2012.-

Successivamente nel **verbale 4/2013 (esame rendiconto 2012)** si riportava: Il Collegio ha raccomandato all'amministrazione il rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Detta raccomandazione è stata ribadita, nel verbale n. 11 del 29.11.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013, anche a seguito dell'ordinanza del 13.11.2012 con la quale il Consiglio di Stato sez. IV ha respinto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità Portuale di Napoli, relativa alla sospensione della sentenza TAR Lazio sez. III n. 06365/2012 e dell'avviso espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 14866 in data 16.11.2012. Sul punto, il Presidente dell'Ente nella nota illustrativa al bilancio di previsione 2013 dichiarava che "...l'Ente come richiesto dalla stesso Ministero vigilante con la nota 14866 cit. ha avviato le procedure per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010", da intendersi ivi incluse le possibili operazioni di recupero.

Il Collegio, nel verbale 6/2013, a seguito della richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il fax n. 7808 del 10.07.2013 nonché del Mef con nota prot. 53605 del 21/06/2013 trasmessa allo stesso per conoscenza, in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, ha invitato l'Ente a voler relazionare con riferimento alle attività svolte ed a quelle che si stanno ponendo in essere per dare piena attuazione alla norma citata, con specificazione delle somme interessate dall'applicazione della ridetta disposizione normativa, secondo quanto già osservato dallo stesso Collegio nella relazione al rendiconto di cui al verbale n. 4/2013 ed in quelli precedenti sul tema.

Il Collegio ha preso atto nel verbale n. 8/13 del 9.12.2013, in sede di esame del bilancio di previsione 2014, che per quanto concerne l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 e le indicazioni di cui alla nota MIT 14866 del 16 novembre 2012, dalla relazione del Presidente risulta:

*"si rappresenta come l'A.P. sin dal 1° gennaio 2013 – a seguito delle disposizioni fornite dal Ministero vigilante con foglio n. 14866 in data 16.11.2012 - abbia applicato il disposto normativo:*

*- con lettera prot.n. 10223 AGE/AG, in data 13/11/2012 avente ad oggetto: "nota n.M-IT/PORTI/13500, in data 19/10/2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Indicazioni per il bilancio di previsione 2013. D.L. n. 78/2010" tutto il personale in servizio è stato informato della disposizione ministeriale (alla lettera è stata allegata copia della disposizione ministeriale);*

*con lettera in data 11/12/2012 avente ad oggetto:*

*"Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04459/2012. Applicazione art. 9,co. 1, D.L. n. 78/2010. Nota n. M-IT/PORTI/14866, in data 16/11/2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Indicazioni per il bilancio di previsione 2013. D.L. n. 78/2010",*

*tutto il personale in servizio è stato informato della ulteriore disposizione ministeriale e del fatto che l'Ente avrebbe proceduto a decorrere dal 1 gennaio 2013 ad applicare l'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010;*

*- con decreto presidenziale n.08/13 del 25.01.2013 è stata data applicazione al citato disposto normativo".*

Il medesimo verbale 8/2013 riportava altresì: *"Il Collegio ha chiesto, inoltre, notizie in ordine all'attività per il recupero delle somme per i benefici eventualmente già corrisposti, in relazione alle vicende inerenti l'applicazione dell'art 9 c. 1 DL 78/2010, anche per scongiurare rischi di prescrizione e la relativa quantificazione come da rinnovata richiesta di cui ai precedenti verbali, nonché in considerazione del fatto che la mancata quantificazione delle somme da recuperare comporta dei limiti alla possibilità di valutare l'incidenza dell'effetto di ciò rispetto alla corretta determinazione del presunto avanzo di amministrazione (con limiti alla riscontrabilità della veridicità del bilancio).*

Il Segretario generale dott. Francesco Benincasa, ha dichiarato che: *"l'A.P. ha atteso la conclusione dei procedimenti giudiziari, in particolare il pronunciamento del TAR Lazio sul ricorso presentato dall'Autorità portuale di Napoli, con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione dei Porti Italiani, sulla esclusione dall'Elenco Istat delle Autorità Portuali, rigettato con sentenza n. 05948/2013 notificata il 13.06.2013.*



*[Handwritten signature]*

Successivamente, le organizzazioni sindacali con nota dell'11.09.2013 hanno fatto richiesta di accesso agli atti preannunciando successive azioni legali davanti al Giudice del Lavoro. Con riferimento alle somme oggetto di possibile recupero si fa presente che è ancora pendente il ricorso al Consiglio di Stato e che si sta provvedendo alla quantificazione delle somme a credito preliminari alle conseguenti attività finalizzate al possibile recupero e che, entro il 31/12/2013 si procederà al relativo accertamento e che, come indicato dal MIT con foglio n. 12359 del 12/11/2013, saranno accantonate in un apposito fondo di riserva le somme che potranno dover essere restituite ai dipendenti in applicazione della possibile sentenza del Consiglio di Stato, del Giudice del Lavoro o di ogni altra disposizione. In ogni caso l'Autorità Portuale interpellierà il ministero perché siano diramate precise istruzioni a garanzia del corretto operato dell'A.P. ed a garanzia dell'uniformità di trattamento tra tutti i dipendenti delle diverse Autorità Portuali".

Si riscontra in proposito innanzitutto la sussistenza dell'accertamento sul cap E124/10 delle somme erogate in eccedenza al personale dipendente relativamente all'annualità 2011 e 2012 come da provvedimento del Presidente, n° 538 del 31.12.2013 (doc. 26).

Con riferimento alla relazione dell'Ente prot. 0005994 del 12 maggio 2014 relativa alle vicende connesse all'applicazione art. 9, co. 1, del D.L. 78/2010 richiesta dal MIT in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 si prende atto che la stessa, riporta testualmente: "Al riguardo si comunica di aver proceduto ad inviare a ciascun dipendente atti - aventi valore di messa in mora, ex artt. 1219 e segg. Cod. civ. - interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ."

Si rileva altresì che nella succitata nota viene riportato:

*Fermo restando quanto sopra (applicazione dell'art. 9 c.1, del DL 78/2010 fin dal 01 gennaio 2013 ed invio ai dipendenti degli atti - aventi valore di messa in mora, ex artt. 1219 e segg. Cod. civ. - interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.), si chiede cortesemente di valutare la possibilità di procedere ad un ulteriore riesame della problematica de qua in considerazione del fatto che (fra l'altro):*

*-sia i bilanci di previsione (oltre agli assestati/variazioni) che i rendiconti generali relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati regolarmente approvati dai Ministeri (oltre che dall'organo di controllo) ed inviati alla Corte per i controlli previsti dall'art. 6, comma 4, della L. 84/94.[..]*

Torna utile qui richiamare che il Collegio con verbale 4/2013 così si esprimeva: "Con le eccezioni/osservazioni e raccomandazioni di cui sopra

(fra cui: Il Collegio ha raccomandato all'amministrazione il rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Detta raccomandazione è stata ribadita, nel verbale n. 11 del 29.11.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013, anche a seguito dell'ordinanza del 13.11.2012 con la quale il Consiglio di Stato sez. IV ha respinto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità Portuale di Napoli, relativa alla sospensione della sentenza TAR Lazio sez. III n. 06365/2012 e dell'avviso espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 14866 in data 16.11.2012),

a giudizio del Collegio, in considerazione delle valutazioni effettuate, il sopramenzionato bilancio, proposto con nota n. 4429 del 14.05.2013 nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta sostanzialmente in modo e veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Autorità portuale di Taranto per l'esercizio chiuso al 31.12.2012 ed in tal senso si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Rendiconto 2012 in esame."

Tra l'altro delle problematiche "de qua" il Collegio con lo stesso verbale evidenziava "il Collegio fa rinvio alle osservazioni/eccezioni raccomandazioni formulate nelle precedenti sedute e nella corrispondenza prodottasi che si intendono qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente verbale" (vedi sopra in particolare lo stralcio sul tema riportato nel verbale 8/2012).

E' utile e necessario rappresentare, altresì, che il collegio non "approva" atti ma li esamina eventualmente esprimendo un giudizio o relazionando nel merito; ove necessario e al fine di evitare di ingenerare confusione sul ruolo e le attività dei revisori si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti con particolare riferimento al Dlgs 123/2011 e circolari applicative Mef Rgs che qui si hanno come riportate benché non trascritte (oltre tendenzialmente ai principi di revisione per quanto applicabili).

Conseguentemente inappropriato e privo di rilevanza giuridica appare il citato riferimento "sia i bilanci di previsione (oltre agli assestati/variazioni) che i rendiconti generali relativi [...] 2012 sono stati regolarmente approvati dai Ministeri (oltre che dall'organo di controllo) [...] di cui alla richiamata nota dell'Autorità Portuale prot. 0005994 del 12 maggio 2014 indirizzata al MIT, MEF, Corte dei Conti e Assporti.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text "AUTORITÀ PORTUALE" around the perimeter and "TARANTO" in the center, with a star on each side of the word "TARANTO".

In ordine al carattere interruttivo delle comunicazioni effettuate si rimette agli uffici la verifica di conformità a quanto richiamato dalla Corte dei Conti Lombardia n. 474 del 27.12.2012 con particolare riferimento all' orientamento della Cassazione in esso riportato (nn. 5681 del 15.3.2006 e 3371 del 12.02.2010).

**8 bis. Quesito alle amministrazioni vigilanti/approvandi, secondo quanto ricostruito ai precedenti punti 7) e 8**

In relazione ai precedenti punti 7) (e delle incertezze che emergono dal relativo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento) ed 8), che qui si intendono integralmente trascritti, quale premessa del presente punto 8 bis), giova richiamare la **Corte dei Conti** nella "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della **AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO** per gli esercizi 2011 e 2012" (determinazione n. 22 del 21.03.2014) che qui si riporta, per la parte di interesse: "*Rimane ferma, secondo il dPCM citato (DPCM 22/01/2013), anche per le autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.*"; espressione così ampia che pare includere altre norme di limitazione della spesa di personale (come per es. quelle relative al c. 2 bis o c. 3 dell'art. 9 del DL 78/2010) e che certamente risulta in linea con le perplessità del quadro di riferimento di cui al precedente p.to 7).

Conseguentemente, ferme le considerazioni già fatte nel merito, si ritiene utile e necessaria:

- a) Una trattazione chiarificatoria da parte delle amministrazioni approvandi/vigilanti circa la dettagliata e puntuale indicazione (in assenza limitazione):
  - a.1) delle norme del DLgs. 165/2001 e di quelle ad esse collegate che devono ritenersi applicabili alle Autorità Portuali (concorsi, anticorruzione e trasparenza, piano della performance ecc.);
  - a.2) delle norme inerenti "*l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche*" (espressione della Corte sopra più volte richiamata);
- b) Una esplicitazione circa l'applicabilità delle varie disposizioni dell'art. 9 del DL 78/2010 (e non solo del c. 1 dello stesso), fra cui si rammentano l'art. **9 c. 2bis** in relazione alle ulteriori risorse che l'amministrazione avrebbe inteso destinare al personale dirigente e non dirigente, per il tramite della contrattazione di secondo livello a titolo di premialità e simili e comunque per tutto ciò che costituisce salario accessorio, e l'art. **9 c. 3**;

Si rammenta che ex Art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 che testualmente si riporta: "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*".

9. Con riferimento alle procedure di assunzione collegate all'incremento della pianta organica approvata dal Mit, con foglio n. 2440 del 28.02.2013, ferme restando le osservazioni del Dott. di Molfetta di cui ai precedenti verbali, si richiama quanto già rappresentato nel verbale 8/2012 (Cons. Stato, Sez. VI, 08/05/2012 n. 2667 e C.G.A. Sicilia, Sezione Giurisdizionale, 16/02/2011 n. 134), i cui contenuti e relative criticità sono sopra descritte, quale orientamento meritevole di ogni dovuto accorgimento da parte dell'Autorità Portuale. Rappresenta altresì che tale incremento e i relativi processi assunzionali ed in generale le dinamiche della spesa del personale non sembrano andare nella direzione di efficientamento della gestione ritenuta necessaria dalla Corte dei Conti nella relazione 2011-2012 al fine dell'ottenimento di maggiori quote di mercato che in proposito riferiva: "*Peraltro nel contesto mediterraneo, caratterizzato da una accentuata concorrenza tra porti hub operanti sia sul versante europeo che sul versante africano, (questi ultimi in grado di offrire prestazioni omogenee a quelle del porto di Taranto, ma con un costo del lavoro per unità di prodotto considerevolmente più basso), l'Autorità portuale qui esaminata può recuperare come detto, quote di mercato attraverso un processo di efficientamento gestionale.*".

10. Partecipazioni societarie, adesioni ad associazioni, consorzi e simili: Il Collegio nel verbale 4/2013 rappresentava: "*il Collegio richiama il contenuto di cui al verbale n. 8 del 21.09.2012 ed invita l'Ente*



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text "AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO" around the perimeter and a central emblem. The stamp is partially overlapping the bottom right corner of the page.

porre in essere un monitoraggio sistemico delle partecipazioni (a qualsiasi titolo come sopra richiamato<sup>10</sup> inclusi in associazioni e consorzi ) stesse al fine di una loro crescente razionalizzazione nel rispetto del quadro normativo generale, con particolare riferimento al rispetto delle finalità strettamente istituzionali da perseguire e delle norme di cui al D.L.95/2012. Come noto, si è avuto modo di evidenziare come uno dei presupposti del mantenimento delle partecipazioni (da intendersi in senso lato) è costituito, come sopra specificato in linea di principio, dall'assunzione del provvedimento di cui all'art. 3 c. 27 e succ. della L.F. 244/2007 - delibera di ricognizione della conformità delle partecipazioni (anche) societarie all'utilità e finalità istituzionali dell'ente - ferma restando, naturalmente, ex parere Corte dei Conti Sez. regionale 14 marzo 2011 n. 124, la necessità che "nelle singole delibere ex L.244/2007 si imponesse una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico delle stesse seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni".

Si richiamano a tal proposito, altresì, alcuni principi che si possono trarre da pareri espressi in merito dalla Corte dei Conti, (in particolare v. il parere Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 19 marzo 2012 n. 72) di cui si riportano alcuni stralci:

- "ogni qualvolta l'Amministrazione ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici patrimoniali, si impongono maggiori cautele, anche al fine di garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa",
- "L'ente [...] può prevedere che nel corso degli esercizi, erogherà una contribuzione in favore della propria partecipata, ma detta previsione da parte dell'amministrazione [...] partecipante deve essere programmata sulla scorta di un piano industriale e di un piano degli investimenti";
- "Appare, poi, necessario che l'ente locale svolga un effettivo controllo sulla gestione dell'organismo (cfr. Sez. controllo Lombardia n. 199/2011). La carente attività di controllo dell'amministrazione locale sugli organi dell'ente strumentale, infatti denota ex se una gestione non sana dell'Amministrazione, in quanto è dovere dell'ente [...] di riferimento svolgere un controllo puntuale sulle risorse finanziarie conferite in dotazione ad organismi partecipati";
- "interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (da ultimo cfr. Sez. controllo Lombardia n. 12/2012)";
- "Inoltre, considerate la pubblica natura delle risorse impegnate per il ripiano delle perdite gli organi [...] dovrebbero accertare la causa della formazione delle perdite, accertando anche la presenza di eventuali responsabilità e ponendo in essere ogni azione affinché la futura gestione dell'organismo sia condotta in modo da evitare il formarsi di perdite [...];"

Sempre nel verbale 4/2013 (rendiconto 2012) si riportava:

L'Autorità Portuale, con nota 10903 del 13.12.2012, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal Ministero vigilante con foglio n. 14865 del 15.11.2012 ha confermato la volontà di rispettare la disciplina di cui all'art. 3, comma 27, della L. 244/2007 e l'attenzione sugli effetti della partecipazione. Precisando, altresì, che "...e' intendimento dell'Autorità Portuale chiedere - in ogni caso nelle more delle decisioni connesse al mantenimento della partecipazione e delle altre sopra riportate - un piano operativo di programmazione e di investimenti da parte della società e procedere con ogni azione utile alla razionalizzazione della spesa, delle procedure e dell'organizzazione della società. L'argomento sarà approfondito in Comitato Portuale affinché venga valutata la permanenza o meno dell'Ente in seno all'organismo societario, tenendo conto anche degli investimenti dello Stato per la realizzazione di quest'opera."

Il Collegio ha nel verbale n. 1/13 del 21.01.2013 rappresentava: Il Collegio prende, inoltre, visione del fax prot. n. M\_TRA/PORTI/439 del 10.01.2013 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2012.

Nel fax di che trattasi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica la necessità che sia assicurato "che il finanziamento effettuato a favore della società consortile Distripark partecipata dall'Ente in parola, sia coerente con la recente normativa in materia societaria (articolo 6 comma 19 del decreto - legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e articolo 4 del decreto-legge n. 95/2010 convertito dalla legge n. 135/2012)". Con riferimento al finanziamento Distripark, il Segretario Generale, conferma la volontà di chiedere - in ogni caso nelle more delle decisioni connesse al mantenimento della partecipazione - un piano operativo di programmazione e di investimenti da parte della società e procedere con ogni azione utile alla razionalizzazione della spesa, delle procedure e dell'organizzazione della società e di approfondire l'argomento in Comitato Portuale affinché venga valutata la permanenza o meno dell'Ente in seno all'organismo societario, tenendo conto anche degli investimenti dello Stato per la realizzazione di



quest'opera. Il Segretario assicura, altresì, che l'Autorità Portuale opererà, in ogni caso, nel rispetto degli articoli 6 comma 19 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e 4 del decreto-legge n. 95/2010 convertito dalla legge n. 135/2012.”

In relazione a quanto sopra riportato con riferimento alla svalutazione della partecipazione societaria al Distripark il Presidente del Collegio dei Revisori conferma ogni preoccupazione in merito alla società Distripark e rappresenta la necessità che l'Ente si attivi affinché venga adottato ogni accorgimento utile alla tutela delle risorse pubbliche, valutando con attenzione la procrastinabilità delle attività e degli obiettivi della medesima Società, senza escludere di interpellare, ove non fosse già stato fatto, i soggetti che a suo tempo hanno finanziato il progetto medesimo o chi ne ha assunto le funzioni (ed eventualmente la stessa Avvocatura dello Stato) al fine di verificarne la compatibilità con l'attuale stato di attuazione e senza escludere di verificare con gli stessi l'opportunità di restituzione delle risorse pubbliche rimanenti nell'ipotesi di non proficua perseguibilità del progetto, secondo le norme di finanziamento che eventualmente disciplinassero simili circostanze, nonché nell'ipotesi in cui si dovesse rischiare di operare lontano dai principi sopra richiamati.

11. Si rinnova l'invito espresso con i verbali n. 11 del 29.11.2012 e n. 8 del 09.12.2013, che qui si intendono integralmente richiamati, alla massima attenzione sulle tematiche e adempimenti che rappresentano possibili criticità nell'ambito delle attività delle Autorità Portuali. Si invita ad effettuare un'adeguata ricognizione dei contratti in essere a qualsiasi titolo per verificarne la conformità ai principi di concorrenzialità nella individuazione del contraente ed al fine di evitare proroghe non conformi alla normativa vigente.

12. Appare persistere una non corretta separazione delle competenze ed in particolare fra quelle attinenti più propriamente alle attività esecutivo-gestionali e quelle con prevalente carattere di impulso indirizzo e controllo, anche secondo lo schema riprodotto nella medesima parte preliminare della relazione al bilancio di previsione del Presidente approvata dal Comitato unitamente al bilancio medesimo, oltre che per quanto si desume dal regolamento di amministrazione e contabilità ed ai principi generali sul tema.

13. Già nel verbale 4/2013 (relativo al rendiconto 2012) il Collegio aveva evidenziato: Il Collegio, come già osservato al riguardo nel verbale n. 2, del 13.03.2013 conformemente alle disposizioni della Circolare RGS IGF Uff. II n.28 del 07.09.2012 che prevede che “[...] la riduzione della spesa per consumi intermedi debba essere tale da assicurare risparmi corrispondenti alle misure precedentemente illustrate (5 per cento 2012 e 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010)” e n.2 del 05.02.2013 “[...] impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili”, invita l'A.P. ad una ricognizione costante delle spese oggetto di contenimento al fine di verificare un possibile ulteriore adeguamento delle stesse.

Non risultano ad oggi adottate strategicamente iniziative del genere di cui sopra né attinenti programmi di più generale efficientamento dei processi.

14. Si rinnova l'invito ad un oculato impiego dell'avanzo, peraltro, valutando l'opportunità di far ricorso all'utilizzo del fondo rischi ed oneri a ulteriore tutela degli equilibri finanziari dell'Ente ed in ordine ad una più chiara rappresentazione economico patrimoniale dell'Ente.

15. Giova conclusivamente rammentare come le autorizzazioni di spesa (impegni) oltre alla specifica previsione in bilancio, devono avvenire con modalità e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative che regolano la tipologia di spesa oggetto di autorizzazione. Da ciò discende che nell'ipotesi di eventuali provvedimenti autorizzativi di spesa non conformi alle disposizioni normative che le regolano, la loro eventuale contabilizzazione ed erogazione non inficia la veridicità del rendiconto finanziario ma impone ai responsabili di vertice di attivare tutte le procedure previste dall'ordinamento per il recupero dell'indebitato e/o la denuncia alla Procura della Corte dei Conti per l'eventuale giudizio di responsabilità contabile.

Con le limitazioni sopra evidenziate, con le eccezioni/rilievi e raccomandazioni di cui sopra (con particolare riferimento alle necessarie azioni a tutela delle pubbliche risorse), sulla base dei campionamenti effettuati il **Presidente del Collegio ritiene di poter esprimere**, salvo errori, sul piano contabile, **giudizio positivo** sul rendiconto proposto dal Presidente dell'Autorità Portuale, con esclusivo riferimento al fatto che sussiste la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili.

\*\*\*\*\*



The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a blue circular stamp with the text "AUTORITÀ PORTUALE" around the perimeter and "TARANTO" in the center. The stamp is partially obscured by the signatures.

Il dr. Schiavone ed il dr. Caputo evidenziano che: *“la seduta del 13 maggio, di cui al verbale n. 5/2014 in pari data, è stata rinviata esclusivamente per la necessità di approfondire:*

- 1) *La relazione sull'applicazione dell'art. 9, c. 1, D.L. 78/2010, trasmessa dall'Autorità Portuale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (oltre che, per conoscenza, alla Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori e ad Assoporti);*
- 2) *La relazione sulle spese promozionali.”*

In riferimento alle considerazioni contenute nella relazione del Presidente del Collegio gli stessi ritengono di precisare quanto segue:

- a) *Circa la già citata relazione sull'art. 9, c. 1, del D.L. 78/2010 ritengono che debba esprimersi nel merito il Ministero vigilante (il MIT) di concerto con il Ministero dell'Economia;*
- b) *Circa la già citata relazione sulle spese promozionali ritengono che debba esprimersi nel merito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere da sottoporre ugualmente all'attenzione del Ministero dell'Economia con trasmissione della relativa documentazione ;*
- c) *Nel merito dell'organizzazione del personale e dell'illustrazione da parte del Presidente nel Collegio dei diversi orientamenti esistenti, riguardanti la diversa applicazione alle Autorità Portuali delle norme del Decreto Legislativo 165/2001, ritengono che il Collegio non possa prendere posizione su uno dei due orientamenti, se non al fine di sollecitare un definitivo pronunciamento su tale materia da parte dei competenti organi governativi prevenendo così anche l'assunzione di spesso divergenti pronunciamenti giurisprudenziali.*

Il tutto anche alla luce del difficile quadro normativo rappresentato dal Presidente del Collegio nella propria relazione.

Il dr. Schiavone, inoltre, ritiene, con riferimento ai “Consumi intermedi”, che l'Autorità Portuale di Taranto abbia agito nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia.

Per quanto attiene, infine, al punto 12 del presente verbale il Dott. Schiavone rimanda a quanto rappresentato sull'argomento al punto 14 del verbale n. 8 del 9/11/2013 del Collegio dei revisori, ritenendo la formulazione adottata più puntuale e esaustiva.

Il Collegio nelle persone del Dott. Schiavone e del Dott. Caputo con le proprie considerazioni esprimono parere favorevole all'approvazione del rendiconto proposto dal Presidente dell'Autorità Portuale in relazione al fatto che sussiste la corrispondenza alle scritture contabili.

Il Presidente del Collegio ribadisce e puntualizza il proprio personale giudizio come riportato nella propria relazione e precisamente: *“Con le limitazioni evidenziate nella propria relazione, con le eccezioni/rilievi e raccomandazioni di cui alla medesima propria relazione come sopra riportata (con particolare riferimento alle necessarie azioni a tutela delle pubbliche risorse), sulla base dei campionamenti effettuati **il Presidente del Collegio ritiene di poter esprimere, salvo errori, sul piano contabile, giudizio positivo sul rendiconto proposto dal Presidente dell'Autorità Portuale, con esclusivo riferimento al fatto che sussiste la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili”.***

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità Portuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti ed alla Corte dei Conti sezione controllo Enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 18.30 del giorno 28.05.2014 e successivamente inserito nell'apposito registro.

**Il Presidente: Dott. Michele di Molfetta**

**Il Componente: Dott. Carlo Schiavone**

**Il Componente: Gabriele Umberto Mario Caputo**

